



DELIBERA N. 120

del 26 marzo 2025

Fasc. Anac n. 5502/2024

## Oggetto

Ipotesi di inconferibilità ex art. 7 del d.lgs. n. 39/2013 dell'incarico di Presidente della Fondazione *omissis*

## Riferimenti normativi

Art. 7, comma 2, lettera d), d.lgs. n. 39/2013

## Parole chiave

ente di diritto privato in controllo pubblico, Presidente, componente del consiglio del comune, consigliere comunale, componente della giunta del comune, assessore comunale

## Visto

l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

## Visto

l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

## Vista

la relazione dell'Ufficio sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF),

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 26 marzo 2025

## Ritenuto in fatto

Nell'ambito dell'attività istituzionale svolta dalla scrivente Autorità è venuta in rilievo una possibile ipotesi di inconferibilità ex art. 7 del d.lgs. n. 39/2013 in relazione all'incarico di Presidente della Fondazione *omissis*, conferito di recente a *omissis*, che ha rivestito la carica di consigliere comunale e assessore del Comune di *omissis* fino alla data del 08.06.2024.

A seguito delle verifiche effettuate da questa Autorità, attraverso la consultazione dell'anagrafe degli amministratori locali e regionali presente sul sito del Ministero dell'Interno e del sito istituzionale del Comune di *omissis*, è emerso che *omissis* ha ricoperto/ricopre:

- la carica di consigliere comunale e assessore del Comune di *omissis* dal 26.05.2019 al 08.06.2024;
- l'incarico di Presidente della Fondazione *omissis* a seguito di decreto del Sindaco del Comune di *omissis* n. *omissis* del 28.11.2024.

Tenuto conto di quanto sopra esposto l'Autorità, con nota del 13.12.2024, ha avviato un procedimento di vigilanza finalizzato ad appurare la sussistenza di una ipotesi di inconferibilità ex art. 7, co. 2, del d.lgs. n. 39/2013 in relazione all'incarico di *Presidente della Fondazione omissis*, conferito con decreto n. *omissis* del 28.11.2024 del Sindaco del Comune di *omissis* a *omissis*, già consigliere comunale e assessore del Comune di *omissis* fino alla data del 08.06.2024, assegnando il termine di 30 giorni per l'invio di memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri.

Con nota acquisita al prot. Anac del 15.01.2025, il RPCT del Comune di *omissis* ha trasmesso all'Autorità lo Statuto e l'Atto Costitutivo della Fondazione, la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del d.lgs. n. 39/2013, rilasciata da *omissis* in data 28.11.2024, ossia nella data di avvenuto conferimento dell'incarico di Presidente della Fondazione e il Certificato dell'Ufficiale di Anagrafe del Comune di *omissis*, attestante la popolazione residente nel comune al 31.12.2024.

## Considerato in diritto

In materia di inconferibilità, la fattispecie astrattamente applicabile sarebbe l'art. 7, co. 2, del d.lgs. n. 39/2013, che dispone: *"A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio [...] del comune [...] che conferisce l'incarico [...] non possono essere conferiti: [...] d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione."*

Si deve qui evidenziare che la recentissima Legge 21.02.2025 n. 15 (pubblicata in G.U. in data 25/02/2025), di conversione in legge del D.l. Milleproroghe (decreto legge 27 dicembre 2024 n. 202) contenente disposizioni urgenti in materia di termini normativi, ha disposto, per quanto di interesse, l'abrogazione dell'art. 7 co. 2 del d.lgs. n. 39/2013, che, tuttavia, rimane applicabile ai conferimenti di incarichi avvenuti prima dell'entrata in vigore della suddetta novella.

Al fine di accertare la sussistenza di violazioni del d.lgs. n. 39/2013 con riferimento al caso di specie, occorre quindi procedere alla qualificazione degli enti e degli incarichi ricoperti dal soggetto in questione nell'ambito degli stessi.

### 1. *Analisi della natura giuridica degli incarichi*

#### *a. Cariche in provenienza: Consigliere e Assessore del Comune di omissis*

La carica di consigliere e assessore del Comune di *omissis*, con popolazione di circa 7.600 abitanti, risulta rivestita da *omissis* dal 26.05.2019 al 08.06.2024.

Tenuto conto che il Comune di *omissis* è l'ente che ha conferito, con decreto del Sindaco n. *omissis* del 28.11.2024, l'incarico di Presidente della Fondazione *omissis*, la suddetta carica appare rilevante quale carica "in provenienza", in quanto la prima parte dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013, richiede, ai fini dell'applicabilità, l'aver "*fatto parte della giunta o del consiglio [...] del comune che conferisce l'incarico [...]*", nei due anni precedenti al conferimento di uno degli incarichi individuati dalle successive lettere a), b), c) e d).

Vi è quindi identità tra l'ente – comune di *omissis* – presso il quale *omissis* ha svolto la carica politica e l'ente – comune di *omissis* – conferente l'incarico di amministratore in destinazione.



Si precisa, a beneficio dei destinatari del procedimento, che l'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 39/2013 delinea e distingue due fattispecie a cui sono collegate periodi di raffreddamento differenziati (due anni e un anno) a seconda che vi sia identità o meno fra l'ente in cui il soggetto ha rivestito l'incarico politico – nel caso in esame comune di *omissis* – e l'ente pubblico – nel caso in esame sempre comune di *omissis* – conferente l'incarico di amministratore pubblico in destinazione.

Nel caso in esame si applica la prima parte della disposizione dell'art. 7 del d.lgs. n. 39/2013, che non prevede limiti dimensionali per il comune che ha conferito l'incarico, ricorrendo l'ipotesi dell'identità fra l'amministrazione pubblica di provenienza in cui è stata rivestita la carica politica e quella conferente l'incarico di amministratore in destinazione.

La carica di componente del consiglio e della giunta comunale del comune di *omissis* risulta quindi rilevante quale carica "in provenienza" nel caso di specie, in quanto l'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013 sopra citato, richiede l'aver "*fatto parte della giunta o del consiglio del comune che conferisce l'incarico*", nei due anni precedenti al conferimento di uno degli incarichi individuati dalle successive lettere a), b), c) e d).

#### *b. Incarico in destinazione: Presidente della Fondazione omissis*

Con riferimento all'incarico di Presidente della Fondazione, per valutare se lo stesso sia rilevante quale incarico "in destinazione", tra quelli indicati dall'art. 7, co. 2, lett. d), del d.lgs. n. 39/2013, è necessario esaminare la natura sia della Fondazione, sia dell'incarico di Presidente del CdA della stessa.

##### *b. 1. Natura della Fondazione omissis*

In primo luogo occorre valutare la riconducibilità della Fondazione in esame alla categoria degli «enti di diritto privato in controllo pubblico» così come definiti dall'art. 1, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013, ossia «*le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi*».

Dall'analisi della documentazione trasmessa dal RPCT del Comune - Atto Costitutivo e Statuto – è emerso che la Fondazione *omissis* è stata costituita in data 28.02.2011 da n. 3 soci fondatori: comune di *omissis*, Regione *omissis* e Provincia di *omissis*.

Trattandosi di soci pubblici, anche la governance risulta completamente pubblica.

Peraltro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e 13 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da n. 5 membri: il Presidente, coincidente di diritto con il Sindaco di *omissis* o con un suo delegato e n. 4 consiglieri, di cui n. 1 designato dalla Regione *omissis* in qualità di socio fondatore; n. 1 designato dalla Provincia di *omissis* in qualità di socio fondatore; n. 1 coincidente con il Presidente dell'Associazione *omissis*; n. 1 coincidente con il Presidente del Comitato *omissis*.

Ne consegue che la Fondazione non solo è costituita interamente da soci pubblici, ma è un ente in cui sono riconosciuti alle pubbliche amministrazioni poteri di nomina dei componenti degli organi, così risultando pienamente soddisfatto il requisito della *governance* pubblica, richiesto dalla norma in esame, che richiede la sussistenza del controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, *oppure* il riconoscimento alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, di poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

Rimane da verificare la sussistenza del requisito funzionale, richiesto dalla medesima norma, ossia l'esercizio di funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

Ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, la Fondazione persegue lo scopo di tutelare, valorizzare e promuovere la tradizione popolare della Festa del Santo protettore del comune, organizzandola in tutti i suoi aspetti, ad eccezione delle celebrazioni religiose, spettanti all'Autorità competente.

La Fondazione ha inoltre come scopo l'organizzazione di mostre, eventi culturali e convegni, nonché studi, ricerche, pubblicazioni, iniziative, attività didattiche o divulgative, attività di formazione e fornitura di servizi per gli enti promotori. Persegue, altresì, la promozione, la gestione e la valorizzazione delle tradizioni popolari *omissis*, nonché l'adeguamento strutturale, funzionale ed espositivo dei beni culturali ricevuti o acquisiti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione può promuovere e valorizzare i prodotti artigianali ed enogastronomici locali attraverso esposizioni permanenti o temporanee; progettare e allestire un sito web al fine di valorizzare e promuovere l'immagine e l'economia locale; promuovere ed organizzare incontri, progetti e visite guidate; incentivare gemellaggi tra il comune di *omissis* ed altre città italiane ed estere.

In base alle disposizioni statutarie sopra richiamate, lo scopo della Fondazione appare identificarsi nell'organizzazione e nella fornitura di servizi pubblici nel settore socio-culturale.

Alla luce di quanto sopra esposto, sembrerebbero quindi sussistenti sia il requisito della *governance* pubblica, in quanto i soci sono pubbliche amministrazioni e hanno poteri di nomina dei componenti degli organi, sia il requisito c.d. funzionale, in quanto trattasi di ente che fornisce servizi a favore delle amministrazioni pubbliche, comune di *omissis* in particolare.

Ne consegue quindi che la Fondazione possa ritenersi riconducibile alla categoria degli enti di diritto privato in controllo pubblico, così come definiti dall'art. 1, co.2, lett. c) del d.lgs. n. 39/2013.

La Fondazione allo stato risulta inoltre riconducibile anche alla definizione, contenuta nella lett. d) del comma 2 dell'art. 7 del d.lgs. n. 39/2013, di "*ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione*", tenuto conto che uno dei soci è la Provincia di *omissis* a cui risulta peraltro attribuito il potere di nomina di uno dei componenti del CdA.

La Fondazione in esame, quindi, risulta qualificabile quale ente di diritto privato in controllo pubblico ai sensi della definizione dell'art. 1, co.2, lett. c) del d.lgs. n. 39/2013 e di quella contenuta nell'art. 7, co.2, lett. d) del medesimo decreto.

## *b. 2. Natura dell'incarico di Presidente della Fondazione omissis*

Rimane da analizzare la natura dell'incarico di Presidente della Fondazione, assunto "in destinazione", ricordando che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. l), del d.lgs. n. 39/2013, devono intendersi "*per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico*".

Tanto premesso, al fine di valutare se l'incarico in questione sia provvisto di deleghe gestionali dirette, è necessario analizzare i poteri correlati all'incarico di Presidente della Fondazione, anche tenendo conto di eventuali poteri gestionali attribuiti al CdA, organo collegiale di cui il Presidente fa parte, secondo l'approccio casistico adottato dall'Autorità a far data dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 11 gennaio 2018, n. 126, che implica la valutazione - caso per caso - in parallelo dei poteri concretamente attribuiti al Presidente e all'organo collegiale da questi presieduto.

L'analisi deve essere condotta tenendo altresì conto sia della recente giurisprudenza amministrativa (sentt. TAR Lazio n. 8171/2024 e CdS n. 10215/2024), che ha distinto i poteri di alta amministrazione legati a funzioni di indirizzo e rappresentanza, dai poteri di amministrazione attiva, consistenti in poteri di gestione diretta, sia di poteri gestionali attribuiti ad eventuali Direttori/Segretari Generali, qualora previsti e/o nominati.

In altri termini, si tratta di verificare se alla figura del Presidente della Fondazione siano attribuiti poteri "gestionali", nel



senso indicato da un'altra sentenza TAR Lazio n. 13621/2023, la quale ha precisato che gli incarichi pubblici di tipo gestionale e/o amministrativo – rispetto ai quali l'incarico politico deve essere opportunamente distanziato da un periodo di raffreddamento – si connotano per l'attribuzione (anche) di funzioni che devono essere esercitate in maniera imparziale e che dunque per definizione, nel sistema delle amministrazioni pubbliche, sono distinte dalla funzione di indirizzo politico.

Ciò posto, l'art. 11 dello Statuto vigente della Fondazione *omissis* attribuisce al Presidente, unitamente alla legale rappresentanza della società verso terzi e in giudizio, alla convocazione del CdA, alla firma degli atti deliberati dal CdA, all'intrattenimento di rapporti con le autorità, gli enti e le pubbliche amministrazioni, qualificabili come atti di alta amministrazione, anche altri poteri, che appaiono invece di amministrazione attiva, ossia la facoltà di:

- nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio;
- rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Quindi, al Presidente del CdA risulta attribuito il potere di nomina diretta di avvocati e di rilascio di procure speciali per determinati atti o categorie di atti. Appare qui utile evidenziare che la procura è un negozio giuridico con il quale un soggetto delega unilateralmente e volontariamente ad un altro soggetto il potere di compiere degli atti in nome e per conto proprio, in modo tale che gli atti compiuti da parte del procuratore avranno la caratteristica di essere direttamente efficaci nella sfera giuridica del delegante. Il presupposto della delega tramite procura è quindi il possesso di poteri da delegare, per cui tale potere implica e conferma esplicitamente il riconoscimento di poteri gestori, in capo al Presidente del CdA, che lo stesso Presidente può delegare ad altri.

Pertanto, il Presidente appare titolare non solo di poteri di mero indirizzo politico e/o di rappresentanza, ma anche di poteri di amministrazione attiva, in virtù dei quali può nominare avvocati e rilasciare procure speciali, mandati e deleghe, al fine di svolgere specifici atti o categorie di atti.

Ciò posto, in base alla linea tracciata dalla recente giurisprudenza amministrativa (sentt. TAR Lazio e CdS sopra citate), i poteri sopra indicati appaiono già di per sé conferire alla figura del Presidente della Fondazione funzioni di amministrazione attiva e, quindi, deleghe gestionali dirette, tali da consentire di ricondurre tale figura alla definizione di "amministratore" di cui all'art. 1, co. 2, lett. l) del d.lgs. n. 39/2013.

Passando ad analizzare anche i poteri del CdA, si rileva che l'art. 14 dello Statuto attribuisce allo stesso in primo luogo i consueti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e i poteri di indirizzo politico, quali: deliberazioni inerenti il piano di attività; proposte di modifica dello Statuto; approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo; direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione; approvazione di regolamenti interni; accordi di collaborazione con altri Enti pubblici o privati.

A tali poteri, che appaiono di indirizzo ed alta amministrazione, si affiancano ulteriori poteri che, invece, appaiono più gestionali. Si tratta, nello specifico, di poteri di deliberazione di:

- acquisti e alienazioni di beni mobili;
- accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti pubblici o privati;
- definizione della struttura tecnico-amministrativa della Fondazione.

Con riferimento al potere di acquisto e alienazione di beni mobili, si ricorda che la sentenza del CdS n. 10215/2024 ha ritenuto che il potere di effettuare spese per conto dell'ente – di beni, servizi e lavori in economia, anche nell'ambito del commercio elettronico – sia indicativo di un potere non già di mero indirizzo politico, ma anche di amministrazione attiva e quindi, della sussistenza di deleghe gestionali in capo all'organo che le esercita che, nel caso in esame, coincide con il CdA di cui fa parte anche il Presidente.

La medesima sentenza appena citata ha inoltre ritenuto indicative di deleghe gestionali le funzioni relative all'adozione di delibere sulla partecipazione dell'ente a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla

costituzione di gestioni e di aziende speciali. Per analogia, appaiono assimilabili alle suddette funzioni anche gli accordi di collaborazione fra la Fondazione ed altri enti pubblici o privati, attribuiti al CdA della Fondazione in esame, in quanto appaiono configurarsi quali atti di esercizio di poteri gestori e di amministrazione attiva, consistenti nell'individuazione, in concreto, di enti con cui stringere accordi di collaborazione.

Infine, si deve rilevare che anche il potere di definizione della struttura tecnico-amministrativa, attribuito al CdA, appare configurarsi quale ulteriore potere di carattere gestionale e di amministrazione attiva, in quanto non si limita alla definizione della dotazione organica, ma sfocia in valutazioni tipicamente gestionali, normalmente, ma non in questo caso, attribuite alla figura del Segretario/Direttore generale, che, qualora previsto statutariamente e nominato, assume le funzioni di responsabile della organizzazione e della gestione dell'apparato tecnico-amministrativo dell'ente.

Passando all'analisi delle competenze statutariamente attribuite al Segretario della Fondazione, si osserva che l'art. 18 dello Statuto, rubricato "Segretario", non lo qualifica quale organo di gestione dell'ente, ma soltanto quale responsabile del buon andamento della amministrazione, disponendo che lo stesso collabora:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;
- all'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e alla predisposizione degli schemi di bilancio preventivo e consuntivo.

Su quest'ultimo aspetto, relativo alla collaborazione ai fini dell'attuazione delle delibere del CdA, appare opportuno evidenziare che l'art. 11 dello Statuto attribuisce al Presidente *in primis* la cura dell'esecuzione delle delibere del CdA, affiancandogli, in veste di collaboratore, il Segretario. Il che appare un'ulteriore conferma della sussistenza di poteri gestori e di amministrazione attiva in capo al Presidente, anche tenuto conto dell'assenza di una figura di un Segretario generale individuato quale titolare esclusivo della gestione dell'intera struttura amministrativa della Fondazione. Nella fattispecie in esame, infatti, il Segretario appare un mero collaboratore del CdA, peraltro in poche attività specificatamente indicate dallo Statuto.

Si deve inoltre evidenziare che, allo stato, nessuna informazione è stata fornita, da parte del RPCT del comune di *omissis*, né da parte degli altri destinatari della comunicazione di avvio del procedimento, in merito all'effettiva nomina del Segretario della Fondazione. L'informazione non risulta neppure rinvenibile sul sito della Fondazione, che non prevede la sezione Amministrazione Trasparente, né sul sito istituzionale del comune di *omissis*.

In merito all'assenza di un sito web della Fondazione, in cui siano riportate le informazioni richieste dalla normativa vigente in materia di trasparenza, risulta soltanto una dichiarazione del RPCT del comune che testualmente si riporta: "*Da informazioni assunte, risulta che la Fondazione sta provvedendo in questi giorni alla creazione e conseguente apertura al web di un proprio sito.*"

Nel caso in esame, dunque, considerando congiuntamente tutti gli aspetti che precedono, ossia: i poteri di gestione e amministrazione attiva attribuiti sia direttamente al Presidente sia al CdA e la assenza della previsione statutaria di un Segretario con ampi poteri gestionali, individuato come unico responsabile dell'organizzazione e della gestione amministrativa dell'ente, il Presidente della Fondazione appare rientrare nella definizione di amministratore di ente privato in controllo pubblico di cui all'art. 1, comma 2, lett. l) del d.lgs. n. 39/2013.

## *2. Sull'applicabilità – RATIONE TEMPORIS - dell'art. 7 co. 2 lett. d) del d.lgs. n. 39/2013*

Tenuto conto di tutto quanto sopra riportato, con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza, allo stato, di deleghe gestionali dirette in capo al Presidente della Fondazione *omissis*, la fattispecie in esame appare di fatto violare il divieto di



cui all'art. 7, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 39/2013, vigente al momento del conferimento dell'incarico, in quanto l'incarico in esame di Presidente del CdA appare riconducibile alla categoria degli «*incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico*», così come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), del d.lgs. 39/2013.

L'inconferibilità così accertata è peraltro venuta meno in data 25 febbraio 2025, ossia con l'entrata in vigore della legge 21.02.2025 n. 15, che ha abrogato il comma 2 dell'art. 7 del d.lgs. n. 39/2013.

### *3. Sulla dichiarazione ex art. 20 del d.lgs. n. 39/2013*

L'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 dispone che "*All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto. (...) La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni*".

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 20 d.lgs. n. 39/2013, non risulta pubblicata la dichiarazione del Presidente *omissis* sul sito della Fondazione, né su quello del comune di *omissis*.

Si deve peraltro rilevare che sul sito della Fondazione non risulta neppure predisposta la sezione Amministrazione Trasparente. In merito all'assenza di un sito web della Fondazione in cui siano riportate le informazioni richieste dalla normativa vigente in materia di trasparenza, risulta soltanto una dichiarazione del RPCT che testualmente si riporta: "*Da informazioni assunte, risulta che la Fondazione sta provvedendo in questi giorni alla creazione e conseguente apertura al web di un proprio sito*".

Si deve altresì dare atto che la suddetta dichiarazione appare essere stata rilasciata da *omissis*, nella stessa data del conferimento dell'incarico, come da copia trasmessa dal RPCT alla scrivente Autorità.

Ciò posto, occorre pertanto che l'amministrazione conferente svolga le verifiche di propria competenza in merito alla suddetta dichiarazione, anche al fine di quanto prevede il comma 5 dell'art. 20 d.lgs. n. 39/2013.

Occorre altresì che l'amministrazione conferente si attivi per dare adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 20 sopra richiamato, che dispone l'obbligo di pubblicazione delle dichiarazioni, di cui ai commi 1 e 2, nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

Tutto ciò ritenuto e considerato,

## Delibera

- l'inconferibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 2 lett. d), del d.lgs. 39/2013 dell'incarico di Presidente della Fondazione *omissis* attribuito a *omissis* con decreto del Sindaco del Comune di *omissis* n. *omissis* del 28.11.2024, allo stato venuta meno a decorrere dal 25 febbraio 2025 per effetto della legge n. 15/2025;
- di rimettere all'ente conferente con il supporto del RPCT l'accertamento di propria competenza del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 20 d.lgs. n. 39/2013, in merito alla presentazione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed all'eventuale applicazione del comma 5 del medesimo articolo;

- di rimettere al RPCT dell'ente conferente, in relazione all'art. 18, commi 1 e 2, del d.lgs. 39/2013 e secondo anche quanto chiarito nella delibera ANAC n. 833/2016, la valutazione dell'elemento soggettivo in capo all'organo conferente, tenendo conto delle peculiarità del caso di specie.

Il RPCT competente, in particolare, avrà il compito di:

1. comunicare al soggetto cui è stato conferito l'incarico la causa di inconferibilità e la conseguente nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto e fornire ausilio all'ente nell'adozione dei provvedimenti conseguenti, comunicando riscontro all'Autorità nel termine di 45 giorni dal ricevimento del presente atto;
2. contestare la causa di inconferibilità ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013.

Per ciò che concerne l'art. 18, si precisa che:

- il procedimento deve essere avviato nei confronti di coloro che, alla data del conferimento dell'incarico, erano organo conferente, ivi inclusi i componenti medio tempore cessati dalla carica;
- il termine di tre mesi di cui all'art. 18, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013 decorre dalla data di comunicazione del provvedimento conclusivo del procedimento instaurato dal RPCT nei confronti dei soggetti conferenti;
- l'organo conferente, in caso di esito negativo del suddetto procedimento di competenza del RPCT, non può per tre mesi conferire tutti gli incarichi di natura amministrativa di sua competenza ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto 39/2013, così come definiti dall'art. 1, comma 2;
- la sanzione ex art. 18 non trova applicazione nei confronti dei componenti cessati dalla carica nell'esercizio delle funzioni attinenti ad eventuali nuovi incarichi istituzionali; tuttavia, la stessa tornerà applicabile, per la durata complessiva o residua rispetto al momento della cessazione della carica, qualora i medesimi soggetti dovessero nuovamente entrare a far parte dell'organo che ha conferito l'incarico dichiarato nullo;

Il RPCT è tenuto a comunicare all'ANAC i provvedimenti adottati in esecuzione di quanto sopra.

*Il Presidente*

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 31.03.2025

Il Segretario Valentina Angelucci

ATTO FIRMATO DIGITALMENTE